COMUNE DI CORI (PROVINCIA DI LATINA)

CAPITOLATO D'ONERI

Coordinato al Capitolato d'oneri tipo annesso al D.M. 4/12/1957 per l'utilizzazione a corpo dei boschi comunali integrato da elementi conseguenti la normativa regionale in materia di utilizzazioni forestali

Dr. For. Emanuele Missori

CAPITOLATO

Delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio di dirado del ceduo matricinato castanile identificato la particella forestale 21, e sito in località "Selva di Cori".

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

Il Comune di Cori mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio di dirado del bosco ceduo castanile identificato con la PF 12 sito in località *Selva di Cori* e identificata in catasto al Foglio 64 particelle 4p e 7p e di proprietà del COMUNE DI CORI (LT) assegnato a taglio dal Tecnico Forestale Dott. Emanuele Missori, incaricato dal Comune di Cori con Determinazione n. 121 del 28.12.2023 del Responsabile dell'Area Staff e Affari Generali, Dott. Corrado Costanzi.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica o licitazione privata ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 2 - PREZZO E RISCHI DI VENDITA

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **Euro 640,00** (seicentoquaranta /00) I.V.A. 10% esclusa. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento e il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce soltanto i confini dell'area al taglio, ma non la qualità né la quantità dei prodotti ricavabili dal taglio.

Art. 3 - MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL BOSCO AL TAGLIO

Il materiale legnoso posto in vendita appartiene alla particella forestale 21 sito in località "Selva di Cori" e identificata in catasto al Foglio 64 particelle 4p e 7p di proprietà del Comune di Cori (LT) individuata da piante numerate progressivamente con vernice blu dal n. 1 al n. 28 con doppio anello del medesimo colore a m 1,30 da terra, che identificano il perimetro della superficie di taglio. I confini sono esplicitati anche nella cartografia su base catastale allegata al progetto di taglio.

Sono escluse dalla vendita tutte le piante interne alle aree di saggio e all'area dimostrativa, da replicarsi sull'intera superficie, che recano due o più punti, o il numero 1 o linee oblique, di colore blu sul fusto a circa 1,30 m da terra, nonché tutte le specie arboree diverse dal castagno.

Art. 4 - METODO DI VENDITA

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica, o licitazione privata nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà

lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5 - DOCUMENTI

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta nel caso si tratti di gare ad offerte segrete:

1) un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una Provincia diversa da quella della Camera di commercio che lo ha rilasciato.

Sono escluse dalle gare le Società di fatto.

- 2) un certificato rilasciato dal Gruppo Carabinieri Forestale del territorio provinciale nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, oppure una dichiarazione dello stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato attestante la idoneità, a concorrere all'esperimento d'asta per il bosco messo in vendita;
- 3) la quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio pari al 10% del prezzo a base d'asta.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, dei diritti di istruttoria, di consegna, di misurazione, di rilievi, di stima e di collaudo che sono a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente l'Aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre se il deposito risultasse in eccesso, l'Ente stesso restituirà all'aggiudicatario la differenza a collaudo avvenuto.

Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 23 del presente capitolato;

- 4) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché il presente Capitolato;
- 5) una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale d'incanto.

Art. 6 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7 - ESCLUSIONE DALL'ASTA

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8 - VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

L'Aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'Art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9 - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi e da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficio rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità o mediante posta certificata. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, o sottoscritta digitalmente, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria dell'Ente proprietario un deposito cauzionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 20% dell'importo del contratto. Il predetto deposito potrà essere altresì costituito mediante stipula di apposita polizza fideiussoria di assicurazione per cauzioni o bancaria da rinnovarsi fino al collaudo.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi

previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante posta certificata, e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12 - CONSEGNA DEL BOSCO

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di posta certificata, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita firmato digitalmente saranno rimessi al Nucleo Carabinieri Forestale di Cori, che provvederà eventualmente, a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna.

L'incaricato del Nucleo Carabinieri Forestale di Cori darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi al taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora il Nucleo Carabinieri Forestale di Cori lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti nella zona da utilizzare.

Qualora il Nucleo Carabinieri Forestale di Cori, in conseguenza di elementi legislativi e amministrativi derivanti da iniziative regionali in materia forestale, restasse escluso dalle operazioni di consegna, questa sarà effettuata anche nella modalità fiduciaria dall'Ente appaltante secondo l'iter relativo sopra indicato.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del bosco vendutole, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 13 - PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario con le modalità da stabilirsi da parte dell'Ente stesso e da riportarsi nell'avviso d'asta.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente

stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14 - GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

L'Aggiudicatario dovrà indicare con preavviso di almeno 15 giorni all'Amministrazione dell'Ente, alla Provincia di Latina e al Nucleo Carabinieri Forestale di Cori competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art. 15 - TERMINE DI TAGLIO

Il taglio delle piante dovrà essere terminato nella stagione silvana 2025-2026 secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e comunque nel periodo da stabilirsi da parte dell'Ente proprietario e da riportarsi nell'avviso d'asta. Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere completato entro la stessa data, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16.

Qualora l'aggiudicazione non avvenga in tempo utile alla previsione di cui sopra è fatta salva la possibilità di effettuare l'utilizzazione in un periodo successivo che verrà indicato dall'Ente proprietario nel rispetto della normativa vigente.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16 - PROROGHE

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, al Nucleo Carabinieri Forestale di Cori e alla Provincia di Latina.

La proroga potrà comportare la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dal Nucleo Carabinieri Forestale di Cori stesso.

Qualora il Nucleo Carabinieri Forestale di Cori, in conseguenza di elementi amministrativi derivanti da iniziative regionali in materia forestale, restasse escluso dalle competenze considerate nel presente articolo, si procederà secondo la normativa specifica.

Art. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art.

Art. 18 - RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

L'Aggiudicatario, nella utilizzazione della superficie boschiva venduta, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia dalla L.R. 39/02 e dal regolamento attuativo, nonché da qualsiasi altra legge forestale in vigore.

Art. 19 -RILEVAMENTO DANNI

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, i Carabinieri Forestale giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti e/o tecnici incaricati dall'Ente e dall'Aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, i Carabinieri Forestale daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Qualora i Carabinieri Forestale, in conseguenza di elementi amministrativi derivanti da iniziative regionali in materia forestale, restasse escluso dalle competenze considerate nel presente articolo, e qualora il comportamento dell'aggiudicatario lo rendesse necessario, l'Ente appaltante procederà al rilevamento in questione di propria iniziativa attuando tutti i mezzi che riterrà opportuno a tutela dei propri interessi.

Art. 20 -DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 21 - MODALITÀ DEL TAGLIO

Il taglio delle piante dovrà essere eseguito con strumenti ben taglienti e a perfetta regola d'arte. E' consentito l'uso delle seghe a motore. La superficie di taglio dovrà risultare liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino", od a "chierica di monaco") senza lacerare la corteccia.

Il taglio deve praticarsi rasente terra, salvo casi particolari che dovranno essere segnalati all'Ente proprietario, il quale, di concerto con l'Autorità forestale o in relazione alla normativa applicabile potrà concedere speciale proroga. Il taglio deve altresì ridurre l'altezza delle ceppaie troppo alte o affette da lesioni o seccume.

Art. 22 - PENALITÀ PER MANCATA CONSERVAZIONE DEI CONTRASSEGNI E/O DELLE NUMERAZIONI IN VERNICE, CEPPAIE MAL RECISE O TAGLIATE IN TEMPO DI DIVIETO

L'Aggiudicatario ha obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre ben visibili i contrassegni e i numeri in vernice blu delle piante da riservare al taglio nonché le anellature doppie e la numerazione delle piante di confine. Per le infrazioni sotto indicate vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di €5,00 (euro cinque/00) per ogni puntinatura cancellata e/o resa illeggibile;
- 2) di € 100,00 (euro cento/00) per ogni pianta di confine risultante mancante ai riscontri periodici da parte degli Agenti forestali;
- 3) di € 5,00 (euro cinque/00) per ogni pollone puntinato mancante ai riscontri periodici da parte dei Carabinieri Forestali:
- 4) di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigente normativa forestale e le norme del presente capitolato;
 - 5) di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio in periodo

di divieto.

Art. 23 - INDENNIZZO PER I TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Nell'abbattere gli alberi destinati al taglio si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica, dall'Ente proprietario o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare le piante puntinate e di confine. Per ogni pianta non assegnata al taglio danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate interamente al Comune che ne disporrà liberamente compreso il caso di un loro impiego per urgenti opere di miglioramento del patrimonio boschivo.

Art. 24 - SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Il Gruppo Carabinieri Forestale competenti per territorio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, o l'Ente appaltante stesso di propria iniziativa, si riservano la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con posta certificata all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli stessi o dei rappresentanti dell'Ente proprietario, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti norme di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva della Superficie al taglio, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dai rappresentanti dell'Ente, o dai Carabinieri Forestale salvo ratifica del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima provvisoria del Nucleo Carabinieri Forestale di Cori o di un tecnico nominato dall'Ente, e salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25 - RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dall'articolo 67 del Regolamento Regionale 7/2005.

Art. 26 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITÀ IN GENERE L'Aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nella superficie boschiva;

- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc.. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

Art. 27 - COSTRUZIONE CAPANNE

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgombrarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 28 - CARBONIZZAZIONE

Annullato

Art. 29 - DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE - PENALITÀ

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti Carabinieri Forestale competenti per territorio o da rappresentanti dell'Ente appaltante.

E' fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo e all'ambiente naturale.

L'apertura o l'ampliamento di qualsiasi pista e/o piazzale nonché qualsiasi modifica permanente dello stato dei luoghi nell'area interessata dal taglio o in aree confinanti con la stessa, comporterà l'applicazione di una penalità di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni metro quadrato, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

La ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi o altri danni ambientali, in particolare dovrà evitare l'impiego di mezzi meccanici cingolati e ricorrere all'uso di trattori forestali e/o animali da soma per lo strascico del materiale legnoso.

Art. 30 - NOVELLAME E RIGETTI

L'Aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato o per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di €50,00 (euro cinquanta/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di €100,00 (euro cento/00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art. 31 - COLLAUDO

Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente e al Nucleo Carabinieri Forestale.

L'aggiudicatario dovrà presentare domanda di collaudo trenta giorni prima della chiusura

dell'utilizzazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario del Nucleo Carabinieri Forestali, o da un tecnico designato dall'Ente stesso, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati a intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

Art. 32 - DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 33 - INTERESSI SULLE PENALITÀ E INDENNIZZI

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'Art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 34 - ASSICURAZIONE OPERAI

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni, rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 35 - PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 36 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 37 - SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale di cui all'art. 10 e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che, da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e/o dell'Ente stesso e da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso salvo sempre il disposto degli artt. 33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 38 - INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 39 - RICHIAMO ALLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 40 - CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: "agli effetti tutti dell'art. 1341 CC il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36 del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

Accetto espressamente tutte le clausole incluse negli articoli suesposti (firma dell'aggiudicatario)

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 41 - DISPOSIZIONI SULLA RISERVA DAL TAGLIO

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio le **28** piante di confine numerate e contrassegnate con doppio anello di colore blu, di cui al precedente art. 3. L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di riservare al taglio tutte le specie arboree diverse dal castagno.

Inoltre, dovranno essere preservate dal taglio tutte le altre specie arboree o arbustive, i cui frutti sono appetiti dalla fauna selvatica, quali il nocciolo, il melo selvatico e le matricine di vecchio turno.

Art. 42 - ACCANTONAMENTI

L'ente proprietario dovrà accantonare la quota del 20% dell'importo di aggiudicazione per opere di miglioramento del proprio patrimonio silvo-pastorale secondo quanto previsto dal'articolo 26 del

Art. 43 - RACCOLTA DEL FRASCAME E DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE

In caso di richiesta da parte del comune, la ditta aggiudicataria è tenuta a consentire ai cittadini di Cori la raccolta del frascame e dei residui di lavorazione. Nell'eventualità che tale disposizione sia disattesa sarà applicata una penale di €10,00 (dieci/00 euro) per ogni contestazione.

Art. 44 - OBBLIGO SEGNALAZIONE DANNI AMBIENTALI O PATRIMONIALI

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Nucleo Carabinieri Forestale di Cori, il verificarsi di qualsiasi tipo di danno ambientale o patrimoniale che si riscontri all'interno della tagliata anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato d'oneri

Art. 45 - RESPONSABILE DEL CANTIERE

L'Aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza di un responsabile di cantiere o quanto meno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa o per il periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di €50,00 (euro cinquanta/00).

Art. 46 - CARTELLO DI CANTIERE

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di apporre in posizione ben visibile presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare un cartello di superficie minima di mg 1 con le seguenti informazioni:

Il cartello dovrà risultare già esposto e leggibile alla data della consegna e rimanere tale fino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione dello stesso sarà applicata una sanzione di €25,00 (euro venticinque/00).

Art. 47 - PULIZIA E SGOMBERO DELL'AREA

Si fa divieto all'aggiudicatario di abbandonare rifiuti di ogni genere. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà essere costantemente sgombra da rifiuti urbani eventualmente abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Ogni fatto di forza maggiore deve essere tempestivamente segnalato all'Ente proprietario e al Comando Stazione Forestale competente per territorio.

Per le inadempienze ai suddetti obblighi, salvo le altre sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente, saranno applicate all'atto del collaudo le seguenti penalità:

- per i rifiuti speciali €50,00 (euro cinquanta/00) per ogni pezzo;
- per i R.S.U. €10,00 (euro dieci/00) per ogni pezzo

Art. 48 - APPROVAZIONE DELLE AGGIUNTE

Si approvano l'annullamento dell'articolo 28, le correzioni e/o integrazioni degli articoli da 1 a 5, 10, da 12 a 16, da 18 a 24, da 29 a 31, 37, 41 e 42, l'inserimento degli articoli dal 44 al 47 e il conseguente spostamento del presente articolo dal 44 al 48.

II Tecnico

Dottore Forestale Emanuele Missori

Cori,

firma delle parti compreso l'aggiudicatario (anche mediante firma digitale)